

# **CALCOLO INTERESSI PASSIVI DETRAIBILI ANNO 2008 SOCIETA' DI CAPITALI**

### **INTRODUZIONE**

Una delle principali novità in merito alla determinazione del reddito d'impresa introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, riguarda il calcolo di detraibilità degli interessi passivi dei soggetti IRES.

Al fine di coprire parte delle minori entrate derivanti dalla diminuzione dell'aliquota d'imposta, scesa dal 33% al 27,5%, il Legislatore è intervenuto sul Testo Unico delle Imposte Dirette abrogando gli articoli 97 (pro-rata patrimoniale) e 98 (contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione) e sostituendo integralmente l'art. 96 (interessi passivi).

Mentre però l'ex art. 98, quello della cosiddetta "thin capitalization", si applicava solo ai contribuenti il cui volume d'affari superava i limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore, le nuove disposizioni si applicano a tutti i "normali" soggetti IRES, con la sola esclusione quindi delle società di persone e delle imprese individuali.

Il calcolo degli interessi deducibili è stato inoltre semplificato rispetto alle precedenti disposizioni: l'articolo 96 – così come sostituito dalla Legge Finanziaria 2008 – stabilisce che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati e l'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo (R.O.L.) prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 (dal 2010, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta corrispondente all'anno solare) non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del R.O.L. dei successivi periodi d'imposta,

Gli interessi passivi ed oneri assimilati in deducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30% del R.O.L. di competenza.

Per R.O.L. si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del Codice Civile, con esclusione dal conteggio degli ammortamenti delle

immobilizzazioni immateriali e materiali e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali risultanti dal conto economico dell'esercizio.

Assumono rilevanza ai fini del calcolo gli interessi attivi e passivi nonché i proventi e oneri assimilati derivanti da contratti di mutuo, di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da crediti e debiti di natura commerciale.

Sono altresì esclusi dai conteggi gli interessi iscritti in bilancio ad aumento del costo dei beni ai sensi dell'art. 110, comma 1, lettera b), quali ad esempio gli interessi passivi sui prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa. Ai soli fini del calcolo di cui all'art. 96 oggetto del presente intervento, nei confronti dei soggetti operanti con le Pubbliche Amministrazioni si considerano tra gli interessi attivi anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

Le nuove regole si applicano dal 2008 (soggetti con periodo d'imposta corrispondente all'anno solare): solamente per il primo e secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 euro e 5.000 euro.

***IL SOFTWARE – IN EXCEL – SEMPLICISSIMO – HA UN PREZZO***

***DI SOLI 24 EURO, iva compresa***

***... per acquistarlo clicca QUI, poi su “software” e quindi su “proseguì”***

## **FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL'APPLICAZIONE**

L'applicazione costituisce un utile strumento di rapido calcolo della quota deducibile; prima di procedere all'inserimento degli interessi su cui eseguire il calcolo è data possibilità all'utente di intestare il file in elaborazione per la successiva archiviazione mediante l'inserimento dei dati dello Studio.

Dal bottone “interessi passivi” si possono inserire i dati del contribuente per conto del quale i conteggi vengono eseguiti e si procede cliccando sul bottone “calcola”.

A questo punto si apre la finestra di calcolo ove inserire prima di tutto i dati del bilancio, esattamente come riportati nel conto economico della società.

La differenza tra valori e costi della produzione viene calcolata automaticamente, così come automaticamente verranno riportati in aumento del R.O.L. – come previsto dalle disposizioni legislative – i valori degli ammortamenti. Occorre invece aggiungere “manualmente” i valori dei canoni di locazione finanziaria in quanto non necessariamente corrispondono alla voce di bilancio B8.

Si inseriscono poi gli interessi attivi e proventi assimilati e anche gli interessi attivi virtuali ricollegabili al ritardato pagamento di corrispettivi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (a tale scopo occorre inserire anche il tasso ufficiale di riferimento e sarà l'applicazione a calcolare automaticamente la maggiorazione di un punto percentuale previsto dalla Legge).

Successivamente si devono inserire i valori di interessi passivi ed oneri assimilati e l'applicazione procede direttamente al conteggio della quota deducibile, considerando automaticamente l'aumento del R.O.L. di 10.000 euro previsto per il 2008 dalla Legge Finanziaria.

### ***REQUISITI TECNICI***

Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Professional o Windows Vista con Office 2000 e versioni successive. Risoluzione video minima 1024x768.

***IL SOFTWARE – IN EXCEL – SEMPLICISSIMO – HA UN PREZZO***

***DI SOLI 24 EURO, iva compresa***

***... per acquistarlo clicca QUI, poi su “software” e quindi su “prosegui”***